

CONDIZIONI DI LICENZA PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DEL REPERTORIO DELLASIAE SU SUPPORTI FONOGRAFICI DESTINATI ALLA VENDITA AL PUBBLICO PER L'USO PRIVATO, ANCHE IN ABBINAMENTO EDITORIALE, ALLA DISTRIBUZIONE PROMOZIONALE/OMAGGIO PER L'USO PRIVATO, ALLA DISTRIBUZIONE PER L'USO IN JUKE BOX.

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENZA - Oggetto del contratto di licenza è la produzione e la messa in circolazione, da parte del Produttore, di supporti fonografici riprodotto opere del repertorio della SIAE, da destinare alla vendita al pubblico per l'uso privato, anche in abbinamento editoriale, alla distribuzione promozionale/omaggio per l'uso privato, alla distribuzione per l'uso in juke box. Il contratto di licenza si intende perfezionato solo a seguito della restituzione al Produttore da parte della SIAE del modello DRM4 (conferma di licenza) contenente le condizioni di tutela relative a ciascuna opera da riprodurre e dell'integrale pagamento da parte del Produttore stesso alla SIAE del compenso dovuto per diritti di autore.

2 - REPERTORIO DELLA SIAE - Il repertorio della SIAE comprende le opere per le quali gli aventi diritto (autori, compositori ed editori) aderenti alla SIAE o a Società d'autori straniere di cui la SIAE abbia la rappresentanza in territorio italiano, hanno conferito o conferiranno a quest'ultima l'amministrazione dei diritti, loro spettanti, di registrazione, riproduzione in copie e distribuzione, nella misura in cui tale amministrazione è stata o sarà affidata alla SIAE.

Ai fini del contratto di licenza sono escluse dal repertorio della SIAE, in assenza di esplicita autorizzazione degli aventi diritto, autorizzazione che deve concorrere con la licenza della SIAE, le opere drammatiche e drammatico-musicali nonché le opere musicali completamente nuove, per le quali gli aventi diritto si sono riservati la facoltà di scelta dell'utilizzatore.

3 - DIRITTI CONCESSIONI - La SIAE concede al Produttore, a titolo oneroso e nei limiti previsti dalle presenti condizioni di licenza, il diritto non esclusivo di:

- procedere alla registrazione sonora delle opere del proprio repertorio;
- realizzare supporti fonografici per mezzo di dette registrazioni, ovvero di altre che il Produttore ha ricevuto da terzi, purché lecitamente realizzate con il consenso degli aventi diritto sulla base di un contratto di licenza della SIAE o di altra società d'autori aderenti al BIEM (Bureau International des Sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique);
- distribuire, in territorio italiano ed in quelli ad esso assimilati, tali supporti fonografici per la vendita al pubblico per l'uso privato anche in abbinamento editoriale, alla distribuzione promozionale/omaggio per l'uso privato, alla distribuzione per l'uso in juke box. La SIAE si riserva il diritto di richiedere al Produttore la documentazione attestante la liceità - dal punto di vista del diritto di autore - della registrazione preesistente alla richiesta di licenza.

La SIAE si riserva i diritti di pubblica esecuzione, radiodiffusione, noleggio-locazione, prestito e riproduzione grafica relativi alle opere del suo repertorio, diritti la cui cessione è pertanto esclusa dal contratto di licenza.

4 - DIRITTO MORALE - E' escluso dal contratto di licenza il diritto morale degli autori e dei loro aventi causa, ivi compreso il diritto di inedito. Le modifiche che il Produttore riterrà di dover apportare ad un'opera per soddisfare le necessità tecniche della registrazione non dovranno mai pregiudicare l'integrità dell'opera stessa. Nessun adattamento e/o arrangiamento delle opere dovrà essere effettuato senza la preventiva, espressa autorizzazione degli autori e dei loro aventi causa. Il Produttore è in ogni caso responsabile di tutte le modifiche eventualmente apportate.

Per la riproduzione di opere inedite e di frammenti di durata inferiore ad 1' e 45" il Produttore deve ottenere - in concorso con la licenza della SIAE - specifica autorizzazione preventiva dei relativi aventi diritto.

5 - DIRITTI CONNESSI - Sono esclusi dal contratto di licenza i diritti connessi dei produttori fonografici originali, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti e relativi aventi causa sui materiali preesistenti (matrici di registrazione in particolare) che saranno utilizzati dal Produttore per la realizzazione dei supporti fonografici. Il Produttore assume pertanto piena e totale responsabilità in merito alla liceità di detti materiali preesistenti nonché della stessa attività di riproduzione sotto il profilo del rispetto di detti diritti connessi così come disciplinati al Titolo II, Capi I, I bis, II e III della Legge 22 aprile 1941, n. 633. La SIAE si riserva comunque il diritto di richiedere al Produttore la documentazione attestante tale liceità ed eventualmente di interdire in qualsiasi momento al Produttore di continuare l'attività di riproduzione di opere del suo repertorio qualora tale attività risulti essere lesiva di detti diritti connessi. In ogni caso, la licenza della SIAE per i diritti di autore non sana in alcun modo eventuali violazioni, poste in essere dal Produttore e dai suoi danti causa, di detti diritti connessi.

Sono altresì esclusi dal contratto di licenza, e necessitano di apposita distinta licenza da richiedere preventivamente alla Sezione LIRICA della SIAE, i diritti esclusivi relativi alle edizioni critiche delle opere di pubblico dominio la cui gestione sia stata affidata dai titolari di detti diritti alla stessa SIAE.

6 - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE - Il Produttore ha l'obbligo di:

- presentare alla SIAE la richiesta di licenza prima di procedere alla utilizzazione delle opere del repertorio della stessa SIAE;
- corrispondere alla SIAE il compenso per diritti d'autore determinato ai sensi degli artt. 8 e 9 che seguono;
- presentare, su richiesta della SIAE, la documentazione necessaria a comprovare la liceità degli eventuali materiali preesistenti che intende riprodurre nei supporti fonografici;
- far realizzare i supporti fonografici esclusivamente presso il fabbricante indicato nella richiesta di licenza;
- apporre sulle etichette-titolo/fascette/inlay-card/serigrafie di ciascun esemplare di supporto fonografico contenente una o più opere o frammenti di opere del repertorio della SIAE, anche se fabbricato all'estero, il facsimile SIAE di dimensione minima di quattro per otto millimetri, nonché la seguente dicitura: "RISERVATI TUTTI I DIRITTI DEL PRODUTTORE FONOGRAFICO E DEL PROPRIETARIO DELL'OPERA REGISTRATA. SALVO SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI, SONO VIETATI LA DUPLICAZIONE, IL NOLEGGIO-LOCAZIONE, IL PRESTITO E L'UTILIZZAZIONE DI QUESTO SUPPORTO FONOGRAFICO PER LA PUBBLICA ESECUZIONE E LA RADIODIFFUSIONE";

f) indicare in modo chiaro e leggibile sulle etichette-titolo/fascette/inlay-card/serigrafie di supporto fonografico, anche ai sensi dell'art. 62 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolo del supporto, il marchio e il numero di catalogo, il nome del Produttore, l'anno di prima pubblicazione del supporto e, per ciascuna opera riprodotta, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del compositore (per le opere musicali), del traduttore e dell'editore (per le opere letterarie), il nome dell'eventuale adattatore/traduttore del testo e, per le opere musicali, dell'eventuale elaboratore della musica;

g) garantire alla SIAE il più completo esercizio del diritto di controllo su tutte le operazioni riguardanti la produzione, il confezionamento e la distribuzione dei supporti fonografici e consentire agli incaricati SIAE, ai fini dell'esercizio di tale diritto, l'accesso presso i propri uffici, laboratori, magazzini di deposito, nonché l'accesso alle proprie scritture contabili;

h) comunicare ai distributori e ai dettaglianti ai quali fornisce i supporti fonografici che essi non potranno porre ostacolo ad eventuali operazioni di controllo da parte della SIAE nei locali in cui esercitano la rivendita o in cui effettuano il deposito dei supporti fonografici stessi;

i) fornire gratuitamente alla SIAE, a fini di controllo, un esemplare di ciascun supporto fonografico (numero di catalogo) prodotto.

7 - CONTRASSEGNO SIAE - Contestualmente al perfezionamento del contratto di licenza, la SIAE concede in uso al produttore i contrassegni da apporre sugli esemplari dei supporti fonografici ai sensi dell'art. 181 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633. La concessione in uso avviene a mezzo affidamento al Produttore di contrassegni autoadesivi recanti il logo SIAE nonché elementi identificativi del supporto fonografico sul quale i contrassegni stessi debbono essere apposti. I contrassegni non sono cedibili a terzi e rimangono comunque di proprietà della SIAE, che, con richiesta motivata da inviare al Produttore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

8 - COMPENSO - Contestualmente al perfezionamento del contratto di licenza, il Produttore corrisponderà alla SIAE per ciascun esemplare di supporto fonografico che intende realizzare un compenso pari al 9,009% del prezzo del supporto risultante dal listino che il Produttore stesso pubblica per i dettaglianti (PPD). Qualora il Produttore non pubblichi un listino dei prezzi per i dettaglianti (PPD) o comunque non lo fornisca alla SIAE, il compenso è calcolato sul listino d'ufficio determinato sulla base del prezzo più generalmente praticato per ciascuna categoria di supporto dagli altri produttori italiani.

Nel caso in cui i supporti fonografici siano venduti a prezzo al pubblico imposto dal Produttore, il compenso è pari al 7,4% di detto prezzo al netto dell'IVA.

Nel caso di supporti fonografici abbinati a pubblicazioni a stampa appositamente finalizzate alla distribuzione dei supporti stessi, sul prezzo di copertina della pubblicazione sono praticati, ai fini del calcolo del compenso, gli abbattimenti sottoindicati per la pubblicazione in funzione del numero delle pagine (compresa la copertina) e della pubblicità

N. pagine	Pubb. <10%	Pubb. <30%	Pubb. >30%
fino a 16	7,5%	0%	0%
da 13 a 28	10%	0%	0%
da 29 a 52	20%	10%	0%
da 53 a 84	30%	20%	0%
oltre 84	40%	30%	0%

Il compenso è liquidato sulle quantità indicate nella licenza e per le quali è stato rilasciato il contrassegno SIAE al netto di un'abbattimento forfetario dell'8% a titolo di resi e invenduti.

9 - MINIMI DI COMPENSO - In ogni caso, il compenso dovuto per ciascun supporto fonografico non potrà essere inferiore al minimo unitario fissato per ciascuna categoria di supporto dagli accordi tra SIAE e l'associazione italiana dei produttori fonografici aderente all'IFPI (International Federation of Phonographic Industry). Tale minimo si applica anche ai supporti fonografici distribuiti gratuitamente a qualsiasi titolo.

10 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DEL COMPENSO UNITARIO - Il compenso unitario, determinato ai sensi degli artt. 8 e 9 che precedono, è aumentato proporzionalmente qualora la durata complessiva delle registrazioni e/o il numero di brani riprodotti nel supporto fonografico eccedano i limiti previsti per ciascuna categoria di supporto.

Qualora nel supporto fonografico vengano riprodotte opere del repertorio della SIAE ed opere non facenti parte di detto repertorio, il compenso unitario determinato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, primo comma che precedono è ridotto in misura proporzionale alla quota parte, in termini di durata della registrazione, che le opere non facenti parte del repertorio SIAE occupano nel supporto fonografico.

11 - RINVIO - Per le categorie dei supporti ed i listini d'ufficio di cui all'art. 8 che precede si fa rinvio alle tabelle a disposizione del Produttore presso gli uffici territoriali della SIAE abilitati alla stipula di contratti di licenza.

12 - PENALI - In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni di cui all'art. 6 che precede ovvero in caso di indicazioni mendaci nella richiesta di licenza, la SIAE, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione, ha facoltà di esigere immediatamente un compenso doppio di quello determinato in conformità agli artt. 8, 9 e 10 che precedono.

13 - DEPOSITO CAUZIONALE - La SIAE ha facoltà di subordinare la stipula del contratto di licenza al deposito da parte del Produttore di una somma in garanzia.

14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il contratto di licenza è soggetto alla legge italiana. Per le controversie relative alla sua applicazione ed interpretazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.